



n. 10379/13 R.G.

SENTENZA
N° 2460/2016
DEP. 12 SET 2016
CRON. 1793
REP. 506 P



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

offerta: causa in materia di rap. parti societari

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composto dai seguenti

Magistrati:

- dott.ssa Manuela Farini - Presidente
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.
- dott. Luca Boccuni - Giudice

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10379/13 R.G.

DA

A, con l'avv.

- ATTORE OPPONENTE -

CONTRO

Cooperativa B con l'avv

- CONVENUTA OPPOSTA -

1A

OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari

CONCLUSIONI

come da fogli inviati telematicamente in data 24 novembre 2015

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A , socio e consigliere della "Cooperativa B Società Agricola Cooperativa", ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza della Cooperativa stessa.

A sostegno dell'emissione del decreto, la Cooperativa aveva allegato l'esistenza di un credito di euro 23.000,00 a titolo di "ricapitalizzazione" della società, la cui prova scritta sarebbe stata costituita:

- dal verbale del c.d.a. 23.6.2008 che deliberava la ricapitalizzazione della società, prevedendo, in particolare, un apporto quinquennale di ciascun consigliere pari ad euro 6.500,00;
- dal verbale di assemblea dei soci in data 26.7.2008 che ribadiva l'impegno alla ricapitalizzazione;
- dal verbale di assemblea dei soci in data 20.2.2009, la quale deliberava all'unanimità l'aumento di capitale e le modalità esecutive.

A che pure aveva espresso in tutte le occasioni il proprio consenso e che inizialmente aveva versato la somma di euro 9.000,00, aveva ommesso, poi, di effettuare i successivi versamenti.

Opponendosi al decreto, A affermava che l'unica deliberazione idonea a formalizzare l'aumento del capitale sociale della Cooperativa era quella adottata dall'assemblea dei soci in data 20.2.2009 davanti al notaio rogante e che in conformità alla

stessa egli aveva sottoscritto le quote corrispondenti alla propria partecipazione, pari ad euro 1.000,00.

Pertanto, nulla era più da lui dovuto, riservandosi, anzi, di chiedere in restituzione quanto versato in eccedenza.

La Cooperativa, costituitasi in giudizio, ribadiva l' idoneità di tutte le deliberazioni a giustificare la richiesta nei confronti di **A** e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Il Giudice istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto e la causa passava in decisione omessa ogni istruttoria.

La parte opponente **A** oltre a chiedere, in principalità, di dichiarare infondate le pretese creditizie della Cooperativa, revocandosi di conseguenza il decreto opposto, ha chiesto in via subordinata di accertare che il credito della stessa risulterebbe pari ad euro 1.000,00, credito che sarebbe interamente compensato con il maggiore controcredito di euro 9.500,00 dell'opponente, in virtù dell'eccezione riconvenzionale a vedersi restituito dalla Cooperativa, a titolo di indebito oggettivo, quanto versato in eccedenza rispetto ai propri obblighi.

La Cooperativa, parte opposta, nell'atto di costituzione ha concluso per il rigetto delle domande tutte dell'opponente, e conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c. ed in sede di precisazione delle conclusioni alle richieste iniziali è stata aggiunta quella di " ... *in ogni caso accertarsi il credito vantato da Cooperativa pari ad €. 23.000,00, oltre agli interessi legali a carico della controparte ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta dal giudicante;*".

Quest'ultima richiesta non può essere presa in considerazione, in quanto tardiva; e comunque andrebbe respinta per le considerazioni che saranno più avanti svolte.

Si osserva.

L'aumento del capitale sociale di una società cooperativa comporta modificazione dell'atto costitutivo e pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 2545 *nonies* c.c., richiede, per la validità, le forme previste dall'art. 2436 c.c..

Ne consegue:

- 1) che l'unica valida deliberazione di aumento del capitale della Cooperativa B
costituita da quella adottata nell'assemblea straordinaria 20.2.2009,
redatta alla presenza del notaio ed iscritta al Registro delle Imprese;
- 2) che le deliberazioni precedenti costituiscono soltanto impegni programmatici per i soci;
- 3) che, infine, i versamenti deliberati in quelle sedi sono da considerare - e tali in effetti furono espressamente considerati dall'assemblea 20.2.2009, come da verbale acquisito in atti - "*versamenti in conto capitale*".

La deliberazione 20.2.2009, dunque, costituisce l'unica fonte scritta idonea a supportare l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del socio A ritenuto moroso e da tale fonte, unitamente all'atto di sottoscrizione del capitale sociale firmato in data 2.4.2009 dallo stesso

WWW.OsservatorioDirittoImpresa.it A in esecuzione di tale deliberazione, risulta certo soltanto un impegno del socio a sottoscrivere nuove quote per un importo pari ad euro 1.000,00, impegno, che, per quanto si dirà poi, è da ritenere interamente compensato con gli importi ben superiori, pari ad euro 9.000,00, che A aveva in precedenza versato e che andavano computati, come già sottolineato, "*in conto aumento di capitale*".

Va rilevato, infatti, che la sottoscrizione del socio in conto aumento di capitale deve essere considerata, quanto alle quote corrispondenti alla propria partecipazione e per le quali il socio ha diritto di opzione, sottoposta alla condizione sospensiva che intervenga successivamente una valida deliberazione di aumento del capitale sociale; quanto, invece, alla parte che riguarda quote per le quali non vi è diritto di opzione, alla condizione che dette quote non vengano sottoscritte dai soci titolari (Cass. 8876/2006).

Nel caso di specie, la condizione deve ritenersi avverata relativamente alla sottoscrizione delle nuove quote corrispondenti alla partecipazione societaria del socio A, il quale, a seguito della deliberazione assembleare 20.2.2009 ed a seguito dell'atto di sottoscrizione del socio in data 2.4.2009, è tenuto a versare, in corrispondenza della partecipazione stessa, un importo di euro 1.000,00, importo da computare ai precedenti versamenti.

Invece, in relazione all'impegno a sottoscrivere quote inoptate, A ha sottoscritto un modulo dal seguente (poco comprensibile) tenore: *“dichiara di rendersi disponibile a sottoscrivere eventuali altre quote rimaste inoptate dagli altri soci fino ad un importo massimo complessivo fino ad integrale concorrenza dell'intero aumento deliberato del capitale sociale....”*, mentre la società Cooperativa non ha fornito elementi per quantificare eventuali quote inoptate da attribuire ad A in base all'impegno sottoscritto, detraendole dai versamenti in precedenza eseguiti.

In sostanza, non sono stati offerti elementi per ritenere, per questa parte di quote, avverata la condizione sospensiva.

Di conseguenza nulla può, allo stato, essere statuito circa la sorte dei versamenti eseguiti in conto aumento di capitale, né circa il diritto alla restituzione di eventuali eccedenze.

Posto, dunque, che il debito accertato di A per l'aumento del capitale della Cooperativa è pari ad euro 1.000,00, da computare su quanto già versato in conto aumento

Sev. 2460/2016

del capitale sociale e che, per la parte relativa alla sottoscrizione di quote eventualmente inoplate, non sussistono elementi per ritenere avverata la condizione sospensiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da **A** nei confronti di Cooperativa, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2290/2013;
- 2) Compensa le spese di lite.

Venezia, 20 luglio 2016

Il Presidente



Il Giudice estensore



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

